

Obbligo giuridico di impedire l'evento – Cass. n. 3294/2022

Responsabilità civile - colpa o dolo - Responsabilità per fatto illecito - Condotta omissiva - Presupposti - Obbligo giuridico di impedire l'evento - Sufficienza - Esclusione - Criterio soggettivo di imputazione della responsabilità - Necessità - Fattispecie.

Ai fini della responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c. per omissione, non è sufficiente la sussistenza di un obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso quale criterio oggettivo integrante il nesso di causalità materiale, ma occorre altresì un criterio soggettivo di imputazione della responsabilità relativo ad un addebito quantomeno colposo all'agente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di appello la quale, in una controversia successoria fra un erede legittimo ed uno testamentario, aveva affermato la responsabilità risarcitoria del primo per aver fatto apporre i sigilli ad un immobile di proprietà del defunto senza completare l'inventario "quanto prima", omissione di per sé, erroneamente, considerata idonea alla condanna risarcitoria per la mancata disponibilità del bene).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 3294 del 03/02/2022 (Rv. 663775 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043

Corte

Cassazione

3294

2022